



## COMUNE DI UDINE

# REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Adottato con delibera consiliare n. 88 del 11.12.2023

Modificato con delibera consiliare n.69 del 25.11.2024

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA.....	3
ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE.....	3
ART. 4 – BASE IMPONIBILE E TARIFFE.....	4
ART. 5 – ESCLUSIONI ED ESENZIONI .....	4
ART. 6 – OBBLIGHI TRIBUTARI.....	5
ART. 7 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO .....	7
ART. 8 – SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO .....	7
ART. 9 – SANZIONI AMMINISTRATIVE .....	7
ART. 10 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	8
ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI .....	8
ART. 12 – CONTENZIOSO .....	8
ART. 13 – PROTEZIONE DEI DATI .....	8
ART. 14 – NORME DI RINVIO .....	8
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE.....	8

## ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e dal D.Lgs. 267/2000, disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011.
2. Nel Regolamento sono disciplinati, in ottemperanza di quanto disposto dalle norme che disciplinano l'imposta, il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, degli alloggi oggetto di locazione breve e turistica e degli alloggi agrituristici, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## ART. 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e dall'art. 10 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 18/2015.

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli investimenti, i servizi e gli interventi previsti dall'art. 10 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 18/2015 e dal relativo Regolamento attuativo di cui al D.P.REG. Friuli Venezia Giulia n. 0244/2017.

Gli interventi di spesa sono individuati in sede di approvazione dei documenti programmatici e di bilancio dell'Ente.

L'intesa prevista dall'art. 5, comma 4, del D.P.REG. Friuli Venezia Giulia n. 0244/2017 può essere modificata, su richiesta del Comune, in base a nuovi programmi e/o obiettivi del Comune.

2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nel territorio comunale in una delle strutture ricettive, in un alloggio oggetto di locazione per finalità turistiche disciplinate dalla L.R. Friuli Venezia Giulia n. 21/2016, compresi gli alloggi oggetto di locazione breve, ai sensi del D.L. 50/2017, o in un alloggio agriturismo previsto dalla L.R. Friuli Venezia Giulia n. 25/1996.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture e negli alloggi indicati nel comma precedente e ubicati nel territorio comunale, fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura o alloggio.
4. L'imposta si applica per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

## ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture e negli alloggi di cui all'art. 2, comma 2 che si trovano nel territorio comunale.
2. L'imposta di soggiorno è corrisposta dai soggetti di cui al comma 1 ai gestori delle strutture ricettive o ai gestori degli alloggi agrituristici o oggetto di locazione breve e turistica presso i quali pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, su incarico dei soggetti gestori.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011, il gestore della struttura ricettiva, il gestore degli alloggi agrituristici e il soggetto gestore degli alloggi, di cui all'art. 47-bis della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 21/2016, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla

legge, dal presente Regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, dal presente Regolamento in capo ai gestori delle strutture ricettive e delle norme vigenti in materia di Trattamento dei Dati Personali.

5. L'imposta potrà essere riscossa anche attraverso i gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare che saranno tenuti al rispetto degli obblighi del presente Regolamento.

I sopracitati soggetti sono responsabili dell'imposta di soggiorno e provvedono alla riscossione dell'imposta, nonché rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune e sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011.

#### ART. 4 – BASE IMPONIBILE E TARIFFE

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive e negli alloggi situati nel territorio comunale ed è graduata e commisurata con riferimento alla normativa regionale in materia in relazione alla tipologia ed ubicazione delle strutture, comprese quelle all'aria aperta.

2. Ai fini del versamento non è previsto l'importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

3. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000, entro le misure minime e massime previste dall'art. 10, comma 5 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 18/2015.

#### ART. 5 – ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1. Sono esclusi dall'imposta i soggetti iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Udine, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.REG. Friuli Venezia Giulia n. 0244/2017.

2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;

b) i soggetti che effettuano visite, terapie o vengono ricoverati, anche in regime di day-hospital, presso strutture sanitarie del territorio e coloro che li assistono in ragione di un accompagnatore per paziente; tale esenzione si estende all'eventuale notte antecedente e successiva al ricovero o all'inizio delle visite o terapie;

c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni che effettuano visite, terapie o vengono ricoverati, anche in regime di day-hospital, presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di due accompagnatori per minore; tale esenzione si estende all'eventuale notte

antecedente e successiva al ricovero o all'inizio delle visite o terapie;

- d) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ai sensi della L. n. 104/1992;
- e) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive e negli alloggi di cui all'art. 2, comma 2, a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale o di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- f) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- g) gli appartenenti alle forze dell'ordine e alla Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
- h) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati e che alloggiano gratuitamente (complimentary room);
- i) il personale dipendente della struttura ricettiva;
- j) i docenti accompagnatori in servizio durante visite d'istruzione scolastica, nella misura di uno ogni 15 studenti accompagnati;
- k) gli studenti iscritti all'Università di Udine o ad una scuola di istruzione anche post-diploma o a enti di formazione accreditati con sede in Udine e gli studenti aderenti al progetto Erasmus + o in gita di istruzione;
- l) il Comune di Udine nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso.;
- m) atleti, tecnici e dirigenti di Associazioni e Società Sportive regolarmente iscritte al Registro Nazionale della attività sportive dilettantistiche.

#### ART. 6 – OBBLIGHI TRIBUTARI

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 3, 4 e 5, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Regolamento.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a richiedere l'assolvimento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano (soggetti passivi) presso le proprie strutture ricettive o i propri immobili o i propri agriturismi e a riversare e rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore, ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. I soggetti di cui al comma 1, in qualità di responsabili di imposta, sono tenuti a:
  - a) informare, in appositi spazi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;
  - b) contestualmente con l'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione della/e propria/e struttura/e nel gestionale dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune;

- c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e a rilasciare la relativa quietanza;
- d) richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, di apposite dichiarazioni da presentare al Comune per l'esclusione o l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui all'art. 5;
- e) presentare al Comune in via telematica, utilizzando il gestionale messo a disposizione dallo stesso, un prospetto di versamento trimestrale in cui dovranno essere indicate le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e in particolare:
  - i. il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, assoggettati all'imposta, e il relativo numero di pernottamenti;
  - ii. il numero dei soggetti passivi esenti o esclusi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre e hanno compilato la dichiarazione e il relativo numero di pernottamenti;
  - iii. il numero dei soggetti passivi (ospiti) che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, che non hanno adempiuto all'obbligo di versare l'imposta e il relativo numero di pernottamenti;
  - iv. *(abrogato)*;
  - v. l'imposta dovuta e quella versata;
  - vi. ogni ulteriore informazione utile ai fini dell'applicazione dell'imposta.

La presentazione di detto prospetto di versamento deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare di riferimento (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio). Per periodi di pernottamento che comprendono due differenti trimestri, si considera il trimestre in cui il soggetto passivo effettua il versamento. Il prospetto di versamento va presentato anche nel caso in cui nel trimestre di riferimento non vi siano pernottamenti assoggettati all'imposta;

- f) riversare al Comune, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare di riferimento (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio), l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto del prospetto di versamento con le modalità stabilite dal Comune;

In caso di omesso pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, i soggetti di cui al comma 1 sono obbligati al versamento della stessa, in qualità di responsabili del pagamento con diritto di rivalsa verso il soggetto passivo;

- 4. I soggetti di cui al comma 1 dovranno conservare copia di tutta la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il prospetto di versamento e il riversamento sono stati effettuati con obbligo di esibirla al Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.
- 5. I soggetti di cui al comma 1 sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 48 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 6/2021 che recepisce il comma 1-ter dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, da trasmettere cumulativamente ed esclusivamente attraverso il sistema telematico

dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La dichiarazione deve essere presentata anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

#### ART. 7 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione dei prospetti di versamento e delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
3. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2 sono tenuti a esibire e trasmettere atti, documenti comprovanti le dichiarazioni rese, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della L. n. 296/2006 e di cui all'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019.

#### ART. 8 – SANZIONI TRIBUTARIE E RAVVEDIMENTO

1. Per le violazioni di natura tributaria si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 472/1997 e D.Lgs. 473/1997.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta rispetto alle scadenze indicate nell'art. 6, comma 3, lettera f) del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 5 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure indicate nell'articolo stesso.
5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### ART. 9 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, per la violazione:
  - a) dell'obbligo di presentazione del prospetto di versamento trimestrale o per incompleto o infedele prospetto di versamento trimestrale di cui all'art. 6, comma 3, lettera e), comma del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00;
  - b) degli obblighi di conservazione della documentazione di cui all'art. 6, comma 4 del presente

Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00;

c) all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) e per la mancata trasmissione della documentazione prevista dall'art. 7, comma 3 del presente Regolamento, da parte dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 100,00 per ogni singola contestazione.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si fa riferimento alle disposizioni previste dalla L. n. 689/1981.

#### ART. 10 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa e regolamenti vigenti.

#### ART. 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, senza computo dei relativi interessi, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

La compensazione è effettuata mediante apposita istanza che deve contenere l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

#### ART. 12 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

#### ART. 13 – PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati delle persone fisiche che soggiornano nelle strutture ricettive e negli alloggi oggetto di locazione breve e turistica, soggette al presente Regolamento, dovranno essere trattati e protetti dalle strutture stesse che li acquisiscono, nel pieno rispetto della normativa del Regolamento UE/2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, sulla base di misure tecniche adeguate e previa consegna dell'informativa.

#### ART. 14 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

#### ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2025.

2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa regionale,

nazionale e comunitaria.